



**PROVINCIA DI SIENA**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) - CONTRATTI**

P.zza Duomo, 9 – 53100 Siena  
Tel. 0577 241916-233-900-655-387  
Email: [contratti@provincia.siena.it](mailto:contratti@provincia.siena.it)  
PEC: [contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it](mailto:contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it)  
WEB: <https://www.provincia.siena.it/gare-e-avvisi>  
Cod. AUSA 0000242054

Per conto di  
Comune di Montalcino  
Piazza Cavour 13 - 53024 Montalcino (SI)  
Tel. 0577 80441  
PEC: [info@pec.comunedimontalcino.it](mailto:info@pec.comunedimontalcino.it)  
WEB: <https://www.comune.montalcino.si.it/it>

**DISCIPLINARE DI GARA**

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  
SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI  
MONTALCINO (SI) SUDDIVISA IN 9 LOTTI  
Dalle ore 24 del 30.09.2026 alle ore 24 del 30.09.2028.**

## PREMESSE

Il presente disciplinare di gara contiene le norme in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice la presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo <http://www.start.toscana.it>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La Stazione Appaltante Qualificata – S.U.A. – Contratti della Provincia di Siena, è stata istituita presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), e dalla stessa riconosciuta col codice AUSA 0000242054, ai sensi dell'art. 33-ter del Decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 221/2012 ed è stato individuato nel Dott. Filippo Pacini il Responsabile presso l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RSA).

Codice NUTS: ITI19

Codice ISTAT: 052032

### ENTE CONCEDENTE

Denominazione Ufficiale: COMUNE DI MONTALCINO

Sede: Piazza Cavour,13 – 53025 Montalcino (SI)

Codice Fiscale/Partita Iva: 01440500526

Indirizzo di posta elettronica certificata PEC: [info@pec.comunedimontalcino.it](mailto:info@pec.comunedimontalcino.it)

**Responsabile della procedura di gara** per la Stazione Appaltante Qualificata: Dott. Filippo Pacini – Responsabile del Servizio S.U.A e Contratti della Provincia di Siena, e-mail [contratti@provincia.siena.it](mailto:contratti@provincia.siena.it), tel. 0577-241916.

**Responsabile Unico di Progetto** per l'ente concedente: Dott. Francesco Galgani – RESPONSABILE AREA 1 - Servizio Finanziario, Personale e Tributi del Comune di Montalcino; e-mail: [galgani@comunemontalcino.com](mailto:galgani@comunemontalcino.com); tel. 0577-804424.

Determina a Contrarre del Comune di Montalcino: n. 499 del 09/04/2026

Determina approvazione atti di gara del Settore Area Vasta e Relazioni Istituzionali della Provincia di Siena: n. 663 del 10/04/2026.

CUI S01440500526202600001

CPV 66510000-8 Servizi assicurativi

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (in seguito: Codice), svolta in modalità telematica e con applicazione del criterio del miglior Rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 1 del Codice.

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023 l'appalto è suddiviso in 9 lotti, tra loro indipendenti e separati, corrispondenti alle diverse coperture assicurative.

Lotto 1 RCT/O CIG come da piattaforma

Lotto 2 RC PATRIMONIALE CIG come da piattaforma

- Lotto 3 RCA LM CIG come da piattaforma
- Lotto 4 KASKO CIG come da piattaforma
- Lotto 5 INCENDIO CIG come da piattaforma
- Lotto 6 FURTO CIG come da piattaforma
- Lotto 7 ELETTRONICA CIG come da piattaforma
- Lotto 8 INFORTUNI CIG come da piattaforma
- Lotto 9 TUTELA LEGALE CIG come da piattaforma

## **ART. 1. PIATTAFORMA TELEMATICA**

### **1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

Il sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) ha terminato il processo di certificazione del sistema Start delineato dalle Regole tecniche e dallo Schema operativo di Agid ed è pertanto iscritto nel Registro delle Piattaforme Digitali Certificate presso ANAC, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Codice

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della PAD.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Progetto.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://www.provincia.siena.it/gare-e-avvisi/>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, fatti salvi i casi di interruzione del servizio disposti dal Gestore della Piattaforma per interventi di manutenzione.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Progetto, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

## **1.2. DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; l'accesso alla Piattaforma è altresì consentito tramite una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'art. 66 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 o carta nazionale dei Servizi (CNS) di cui all' articolo 66 del medesimo D. Lgs.;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - iii) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

**I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:**

**-PDF / RTF per i documenti di testo o tabellari;**

**-PDF / JPG per le immagini.**

**La stazione appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.**

### **1.3. IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS o tramite le specifiche credenziali rilasciate e/o una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all' art. 66 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 o carta nazionale dei Servizi (CNS) di cui all' articolo 66 del medesimo D. Lgs.;

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso <https://start.toscana.it> nella sezione dedicata alla procedura di registrazione.

Si precisa che le indicazioni fornite nel presente disciplinare sul funzionamento del sistema START sono tratte dai manuali ufficiali pubblicati sul sito <https://start.toscana.it> che rimangono comunque per tutti i partecipanti la fonte diretta di informazione.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 02 81480761 o all'indirizzo mail [start.oe@accenture.com](mailto:start.oe@accenture.com).

## ART. 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La procedura è disciplinata dai seguenti documenti:

- a. bando di gara;
- b. disciplinare di gara;
- c. capitolati speciali relativi a ciascun lotto/copertura assicurativa;
- d. modulistica allegata al presente disciplinare;
- e. patto di integrità;
- f. Statistica sinistri relativa a ciascun lotto/copertura assicurativa;
- g. Elenco automezzi da assicurare, elenco immobili comunali.

Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma sono reperibili all'indirizzo Internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Istruzioni e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono reperibili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Progetto.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sulla Piattaforma al link <https://start.toscana.it>.

### 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il **11/05/2026** attraverso la sezione della PAD "Richiesta chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del **Codice** le risposte alle richieste presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD nella sezione "CHIARIMENTI" posta all'interno dell'area riservata alla presente gara.

Si precisa che l'Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma START e alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed indicati nel presente disciplinare. La verifica circa il possesso dei suddetti requisiti, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Seggio di gara, in seduta pubblica, ai fini dell'abilitazione alla gara di appalto.

Non sono ammesse richieste di chiarimenti telefoniche.

Le informazioni inerenti alle modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana possono essere rivolte al gestore della piattaforma al n. tel. 02 8148 0761 o all'indirizzo di posta elettronica [start.oe@accenture.com](mailto:start.oe@accenture.com).

### 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono effettuate in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05 tramite la PAD utilizzando le apposite funzionalità presenti nel sito [web: https://start.toscana.it](https://start.toscana.it) e sono accessibili nella sezione “Comunicazioni”: è onere dell’operatore economico prenderne visione.

Anche le comunicazioni di cui all’art. 90 del D. Lgs. 36/2023 saranno fatte esclusivamente tramite le funzionalità della piattaforma START; all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dall’operatore economico: è pertanto onere dei concorrenti inserire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) su tale piattaforma, aggiornando i propri dati presenti sul sistema. Per tale operazione occorre accedere al sistema e utilizzare la funzione “modifica dati”.

Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l’Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L’operatore economico è tenuto inoltre a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di coassicurazione gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### Art. 3 OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti tra loro indipendenti e separati, corrispondenti alle diverse coperture assicurative.

N. Lotto	Oggetto del lotto	Importo premio Lordo annuo a base d’asta €	Importo premio Lordo per il biennio €	Importo premio lordo eventuale opzione di proroga di 1 anno €	Importo premio Lordo complessivo (Valore stimato dell’appalto) €
1	RCT/O	15.000,00	30.123,00	15.000,00	45.123,00
2	RC PATRIMONIALE	8.000,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00
3	RCA LM	16.000,00	32.000,00	16.000,00	48.000,00
4	KASKO	1.200,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00

5	INCENDIO	30.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00
6	FURTO	2.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00
7	ELETTRONICA	2.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00
8	INFORTUNI	1.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00
97	TUTELA LEGALE	6.500,00	13.000,00	6.500,00	19.500,00
Totale		82.200,00	164.523,00	82.200,00	<b>246.723,00</b>

Pertanto, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, il valore complessivo stimato dell'appalto è pari a **€ 246.723,00**

I lotti sono stati individuati utilizzando i seguenti criteri: rischio e/o ramo.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

#### **Lotto 1 RCT/O CIG come da piattaforma**

Descrizione servizio	CPV	Importo premio Lordo annuo
Lotto 1 RCT/O	66510000	€ 15.000,00
<b>A) Importo a base di gara</b>		€ 15.000,00
<b>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>		€ 0,00
<b>A) + B) Importo complessivo</b>		€ 15.000,00

#### **Lotto 2 RC PATRIMONIALE CIG come da piattaforma**

Descrizione servizio	CPV	Importo premio lordo annuo
Lotto 2 RC PATRIMONIALE	66510000	€ 8.000,00
<b>A) Importo a base di gara</b>		€ 8.000,00
<b>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>		€ 0,00
<b>A) + B) Importo complessivo</b>		€ 8.000,00

**Lotto 3 RCA LM come da piattaforma**

Descrizione servizio	CPV	Importo premio lordo annuo
Lotto 3 RCA LM	66510000	€ 16.000,00
<b>C) Importo a base di gara</b>		€ 16.000,00
<b>D) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>		€ 0,00
<b>A) + B) Importo complessivo</b>		€ 16.000,00

**Lotto 4 KASKO CIG come da piattaforma**

Descrizione servizio	CPV	Importo premio lordo annuo
Lotto 4 KASKO	66510000	€ 1.200,00
<b>E) Importo a base di gara</b>		€ 1.200,00
<b>F) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>		€ 0,00
<b>A) + B) Importo complessivo</b>		€ 1.200,00

**Lotto 5 INCENDIO CIG come da piattaforma**

Descrizione servizio	CPV	Importo premio lordo annuo
Lotto 5 INCENDIO	66510000	€ 30.000,00
<b>G) Importo a base di gara</b>		€ 30.000,00
<b>H) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>		€ 0,00
<b>A) + B) Importo complessivo</b>		€ 30.000,00

**Lotto 6 FURTO CIG come da piattaforma**

Descrizione servizio	CPV	Importo premio lordo annuo
Lotto 6 FURTO	66510000	€ 2.000,00
<b>I) Importo a base di gara</b>		€ 2.000,00
<b>J) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>		€ 0,00

<b>A) + B) Importo complessivo</b>	€ 2.000,00
------------------------------------	------------

**Lotto 7 ELETTRONICA CIG come da piattaforma**

Descrizione servizio	CPV	Importo premio lordo annuo
Lotto 7 ELETTRONICA	66510000	€ 2.000,00
<b>K) Importo a base di gara</b>		€ 2.000,00
<b>L) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>		€ 0,00
<b>A) + B) Importo complessivo</b>		€ 2.000,00

**Lotto 8 INFORTUNI CIG come da piattaforma**

Descrizione servizio	CPV	Importo premio lordo annuo
Lotto 8 INFORTUNI	66510000	€ 1.500,00
<b>M) Importo a base di gara</b>		€ 1.500,00
<b>N) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>		€ 0,00
<b>A) + B) Importo complessivo</b>		€ 1.500,00

**Lotto 9 TUTELA LEGALE CIG come da piattaforma**

Descrizione servizio	CPV	Importo premio lordo annuo
Lotto 9 TUTELA LEGALE	66510000	€ 6.500,00
<b>O) Importo a base di gara</b>		€ 6.500,00
<b>P) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>		€ 0,00
<b>A) + B) Importo complessivo</b>		€ 6.500,00

L'importo a base di gara di ciascun lotto comprende i costi della manodopera previsti dall'articolo 41 comma 14 del Codice che la stazione appaltante ha stimato aventi un'incidenza media pari al 2,6% (fonte ANIA Trends Indici Aziendali 2023 e precisamente:

Lotto 1: **€ 390,00** sull'importo premio Lordo annuo di € 15.000,00

Lotto 2: **€ 208,00** sull'importo premio Lordo annuo di € 8.000,00

Lotto 3: **€ 416,00** sull'importo premio Lordo annuo di € 16.000,00

Lotto 4: **€ 31,20** sull'importo premio Lordo annuo di € 1.200,00

Lotto 5: € 780,00 sull'importo premio Lordo annuo di € 30.000,00  
Lotto 6: € 52,00 sull'importo premio Lordo annuo di € 2.000,00  
Lotto 7: € 52,00 sull'importo premio Lordo annuo di € 2.000,00  
Lotto 8: € 39,00 sull'importo premio Lordo annuo di € 1.500,00  
Lotto 9: € 169,00 sull'importo premio Lordo annuo di € 6.500,00

Tali costi, nel caso di un servizio assicurativo, sono quantificabili in un valore marginale rispetto al premio c.d. "puro" (che ha natura per lo più finanziaria) e hanno una connotazione qualitativa tale da farli ricadere nella sfera della organizzazione imprenditoriale.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 11 cc. 1 e 2 del D. Lgs n. 36/2023 il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il seguente:

- **ANIA, Contratto Nazionale degli Assicurativi, codice Ateco 65 -Assicurazioni (codice CNEL J121).**

I concorrenti possono indicare nella propria offerta un CCNL diverso da quello indicato da questa stazione appaltante applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, purché vengano garantite le stesse tutele ai lavoratori. L'equivalenza delle tutele sarà verificata dalla S.A. prima dell'aggiudicazione con le modalità di cui all'articolo 110 in conformità all'allegato I.01 del Codice.

Per la presente procedura non sono previsti rischi interferenziali di cui all'articolo 26 comma 3 del decreto legislativo 81/2008 per cui l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'importo complessivo calcolato è al lordo di imposte sulle assicurazioni.

L'appalto è finanziato con Fondi di bilancio dell'Ente Committente.

È ammessa la partecipazione a uno, più o tutti i lotti.

Un unico operatore economico può aggiudicarsi uno, più o tutti i lotti oggetto di appalto.

### **3.1 DURATA**

La durata dell'appalto è di 24 mesi, con effetto dalle ore 24 del 30.09.2026 alle ore 24 del 30.09.2028. Per il Lotto 1 RCT/O la durata dell'appalto è dalle ore 24 del 27.09.2026 alle ore 24 del 30.09.2028

### **3.2 REVISIONE DEL PREZZO**

- a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'Art. 3 – Variazione del rischio del Capitolato di ciascun lotto, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste al sopra richiamato Art. 3 e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm. ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
- b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto all'Art. 5 – Recesso del Capitolato di ciascun lotto.

### **3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

Ai sensi dell'articolo 120 comma 10 del decreto legislativo 36/2023 la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto relativo a ciascun lotto per una durata di 1 anno ai prezzi, patti e condizioni stabiliti per ciascun contratto

L'importo stimato di tale opzione è pari a:

- Lotto 1 RCT/O € 15.000,00
- Lotto 2 RC PATRIMONIALE € 8.000,00
- Lotto 3 RCA LM € 16.000,00
- Lotto 4 KASKO € 1.200,00
- Lotto 5 INCENDIO € 30.000,00
- Lotto 6 FURTO € 2.000,00
- Lotto 7 ELETTRONICA € 2.000,00
- Lotto 8 INFORTUNI € 1.500,00
- Lotto 9 TUTELA LEGALE € 6.500,00

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore entro la naturale scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per 6 mesi se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11 del decreto legislativo 36/2023. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

### **ART. 4 SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto per cui si presenta l'offerta, in base al decreto legislativo 209/2005 nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare e relativi allegati.

Le compagnie con sede in Stati diversi dall'Italia sono ammesse a partecipare alle condizioni e con le modalità richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi (articoli 23 e 24 del decreto legislativo 209/2005) nel territorio dello Stato Italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Per le compagnie di uno Stato terzo si rinvia all'articolo 28 del decreto legislativo 209/2005.

Ferma la copertura del 100% del rischio relativo a ogni singolo lotto, e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata (raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 36/2023) o in coassicurazione (articolo 1911 del Codice Civile e come indicato in ciascun capitolato speciale).

Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del

Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dei commi 1 e 3 dell'art. 67 D.Lgs. 36/2023, utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'allegato II.12.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete- soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete- contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia

sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo di requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese o alla coassicurazione non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È ammessa la partecipazione a uno, più o tutti i lotti.

Un unico operatore economico può aggiudicarsi uno, più o tutti i lotti oggetto di appalto.

## **ART. 5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal **Codice** nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del **Codice** sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del **Codice** è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti generali di cui al precedente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Per i raggruppamenti si applicano gli artt. 68 e 97 del Codice.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

### **SELF CLEANING**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del **Codice**, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del **Codice**;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. In tal caso, l'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del **Codice** dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato

dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/coassicurazione/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del **Codice**, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del **Codice** al fine di decidere sull'esclusione.

#### **ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, non producono copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissis di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

#### **ART. 6 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). **L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito**, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, in base all'autocertificazione dell'offerente.

## **6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

Ciascun concorrente deve possedere il seguente requisito:

**a) Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

**b) Autorizzazione IVASS (ex ISVAP) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente relativa all'esercizio in Italia nei rami assicurativi per i lotti cui partecipa.**

L'operatore economico avente sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intenda partecipare in regime:

- ✓ di libertà di stabilimento, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente riferita ai rami assicurativi per i lotti d'interesse tramite la propria sede secondaria in Italia;
- ✓ di libera prestazione di servizio, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente, riferita ai rami assicurativi per i lotti d'interesse e deve aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma e all'IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

L'operatore economico avente sede legale in uno Stato terzo deve poter esercitare l'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi per i lotti d'interesse) come previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 209/2005.

Ai fini della comprova, l'autorizzazione è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante anche tramite il FVOE.

## **6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA (EX ART. 100 COMMA 11 DEL CODICE)**

Il concorrente deve possedere il seguente requisito per ciascun Lotto a cui intende partecipare:

**1. Fatturato globale: aver effettuato una raccolta di premi assicurativi nel ramo danni che nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti al 2026 sia pari almeno al doppio del valore stimato per ogni lotto:**

- Valore Lotto 1 RCT/O € 45.123,00 (Raccolta premi richiesta per partecipare al Lotto 1 € 90.246,00);
- Valore Lotto 2 RC PATRIMONIALE € 24.000,00 (Raccolta premi richiesta per partecipare al Lotto 2 € 48.000,00);
- Valore Lotto 3 RCA LM € 48.000,00 (Raccolta premi richiesta per partecipare al Lotto 3 € 96.000,00);
- Valore Lotto 4 KASKO € 3.600,00 (Raccolta premi richiesta per partecipare al Lotto 4 € 7.200,00);
- Valore Lotto 5 INCENDIO € 90.000,00 (Raccolta premi richiesta per partecipare al Lotto 5 € 180.000,00);
- Valore Lotto 6 FURTO € 6.000,00 (Raccolta premi richiesta per partecipare al Lotto 6 € 12.000,00);
- Valore Lotto 7 ELETTRONICA € 6.000,00 (Raccolta premi richiesta per partecipare al Lotto 7 € 12.000,00);

- Valore Lotto 8 INFORTUNI € 4.500,00 (Raccolta premi richiesta per partecipare al Lotto 8 € 9.000,00);
- Valore Lotto 9 TUTELA LEGALE € 19.500,00 (Raccolta premi richiesta per partecipare al Lotto 9 € 39.000,00).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali: bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito del fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

### **6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, COASSICURAZIONI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti:
  - da ciascun componente del raggruppamento/coassicurazione/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

- a) Il requisito del fatturato globale di cui al precedente paragrafo **6.2** deve essere posseduto dal raggruppamento/coassicurazione nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

### **INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

#### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'idoneità professionale deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cooperative, i consorzi artigiani e i consorzi stabili, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, utilizzano i requisiti propri ovvero fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'allegato II. 12.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

N.B.: I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12 al Codice, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

## ART. 7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito in merito all'Autorizzazione IVASS (ex ISVAP) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente relativa all'esercizio in Italia nei rami assicurativi per i lotti cui partecipa.

L'impresa ausiliaria deve:

- a. possedere i requisiti previsti dall'**art. 5** del presente disciplinare e dichiararli presentando il DGUE e il modello A.4, da compilare nelle parti pertinenti;
- b. possedere i requisiti di cui all'**art. 6** del presente disciplinare oggetto di avvalimento e dichiararli nel DGUE e nel modello A.4;
- c. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento anche premiale e misto deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del **Codice**. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l'esclusione** dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta **l'esclusione** del concorrente.

#### **ART. 8 SUBAPPALTO**

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto

#### **ART. 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESCLUSIONE – CLAUSOLA SOCIALE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'operatore che adotta un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza nella sezione della PAD relativa alla BUSTA TECNICA.

#### **CLAUSOLE SOCIALI PER REALIZZARE LE PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI E DI GENERE E PER PROMUOVERE L'INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O PERSONE SVANTAGGIATE**

Come previsto dall'art. 57 comma 2-bis e dall'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, è obbligo che siano rispettate le seguenti disposizioni di legge:

##### ***a. Rapporto sulla situazione del personale***

Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (che occupano cioè oltre 50 dipendenti), devono produrre, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, al momento della presentazione della domanda di

partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

**b. Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile**

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

**c. Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità e relazione relativa all'assolvimento degli obblighi della legge 12 marzo 1999, n.68**

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta sono, altresì, tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

**d. Obbligo quota giovani e donne delle assunzioni eventualmente necessarie**

È requisito necessario dell'offerta, inoltre, l'assunzione dell'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare una quota pari almeno al 30% all'occupazione giovanile e una quota pari almeno al 30% all'occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, oltre a quelle già indicate nel Piano di Assorbimento. **(N.B. L'omesso impegno dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'allegato II.3 del Codice è causa di esclusione e non è sanabile mediante soccorso istruttorio).**

Resta comunque fermo l'obbligo già previsto in via generale dell'art.17 della Legge 12 marzo 1999 n.68, ai sensi del quale le imprese che partecipano a bandi per appalti pubblici devono dichiarare preventivamente **in fase di presentazione dell'offerta da parte del legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto ai lavori delle persone con disabilità.**

## ART. 10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a **pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore dell'appalto, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del **Codice** e precisamente pari a:

Lotto 1: € 902,46

Lotto 2: € 480,00

Lotto 3: € 960,00

Lotto 4: € 72,00

Lotto 5: € 1.800,00

Lotto 6: € 120,00

Lotto 7: € 120,00

Lotto 8: € 90,00

Lotto 9: € 390,00

Costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del **Codice**.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il CC Postale della Provincia di Siena dedicato alle cauzioni IBAN: IT 65 C 07601 14200 000014660534

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/coassicurazione o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, coassicurazione, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
  - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
  - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c).
- e. In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, coassicurazione, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

#### **ART. 11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

Come indicato nella delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>, non è previsto il pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in quanto l'importo complessivo di ciascun Lotto è inferiore a € 150.000,00

#### **ART. 12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura, per ciascun lotto, devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. **Non sono considerate valide** le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere composte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre

**le ore 12:00 del giorno 21/05/2026**

a pena di irricevibilità

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file indicato dalla PAD. La PAD accetta esclusivamente files con i seguenti formati:

- PDF / RTF per i documenti di testo o tabellari;
- PDF / JPG per le immagini.

#### **13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero, 055.6560174 o al Customer Support per Operatori Economici: [start.oe@accenture.com](mailto:start.oe@accenture.com)

**L'OFFERTA** è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa**
- B – **Offerta tecnica**

### C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica in automatico dalla PAD della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

### ART. 13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al **paragrafo 9** del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta

nel termine indicato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

La mancata o irregolare presentazione della documentazione di comprova del versamento dell'imposta di bollo non è causa di esclusione e non darà luogo all'attivazione del soccorso istruttorio, ma la stazione appaltante procederà alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate per quanto di sua competenza.

## ART. 14 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD START per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) (per tutti) domanda di partecipazione e ricevuta imposta di bollo del valore di € 16,00, secondo le indicazioni riportate al successivo paragrafo 14.1,
- 2) (per tutti) DGUE, secondo le indicazioni riportate al successivo paragrafo 14.2,
- 3) (per tutti) dichiarazioni integrative, secondo le indicazioni riportate al successivo paragrafo 14.3 e 14.5,
- 4) (se previsto) documentazione da rendere 'in casi **specifici**', secondo le indicazioni riportate al successivo paragrafo 14.4,
- 5) (per tutti) Patto di integrità sottoscritto per accettazione, secondo le indicazioni riportate al successivo paragrafo 14.6,
- 6) (per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti) Copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale, secondo le indicazioni riportate al successivo paragrafo 14.7,
- 7) (per tutti) cauzione provvisoria,

### 14.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La Domanda di partecipazione viene generata automaticamente dal sistema telematico START in seguito all'imputazione dei dati richiesti nei *form online*.

Il concorrente dovrà indicare tutti i soggetti che ricoprono le cariche di:

- titolare e direttore tecnico per le imprese individuali;
- socio e direttore tecnico per le s.n.c.;
- socio accomandatario e direttore tecnico per le s.a.s.;
- per gli altri tipi di società: legale rappresentante, membri del CdA muniti del potere di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dei soggetti comunque muniti di rappresentanza, membri del collegio sindacale, direttori tecnici;
- i dati identificativi del socio unico

Il concorrente, dopo aver effettuato l'accesso al sistema START nei termini e con le modalità sopra precisate dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il *form on line*;
- Scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione", generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende

le dichiarazioni ivi contenute;

- Inserire nel sistema il documento “*domanda di partecipazione*”, firmato digitalmente.

In caso di RTI costituendo, ciascuna impresa componente il raggruppamento dovrà presentare la domanda di cui al presente paragrafo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o la coassicurazione o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 cartacea da annullare mediante apposizione del numero di CIG. L'operatore economico provvederà ad allegare copia del contrassegno in formato pdf con l'annotazione del numero seriale della marca. In seguito, potrà essere chiesto l'originale cartaceo al concorrente che si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

## **14.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE redatto mediante la piattaforma telematica START nel formato strutturato secondo la nuova tassonomia fornita da AGID.

Il concorrente inserisce:

- nella Parte II le informazioni sull'operatore economico e sui soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Codice per i quali occorre effettuare le dichiarazioni, sull'eventuale affidamento sulle capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto;
- nella Parte III le informazioni relative all'assenza dei motivi di esclusione;
- nella Parte IV le informazioni sui requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali ivi richieste dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura;
- nella Parte VI le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre su richiesta e senza indugio le prove documentali pertinenti.

Tale documento dopo essere stato compilato dovrà essere scaricato e salvato in formato PDF ed essere sottoscritto con firma digitale con le medesime modalità indicate al precedente paragrafo 14.1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

### **14.3 – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**

Il concorrente deve presentare, debitamente compilato e sottoscritto, il **Modulo A.3 Dichiarazioni integrative**. In caso di RTI costituendo o coassicurazione, il Modulo A.3 deve essere presentato da ciascuna impresa componente il raggruppamento.

Le eventuali consorziate esecutrici o imprese ausiliarie, sono tenute a presentare, debitamente compilato e sottoscritto, il **Modulo A.4 Dichiarazioni consorziate ausiliarie**.

### **14.4 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASI SPECIFICI**

In caso di **ricorso all'avvalimento**, il concorrente, **per ciascuna ausiliaria**, allega:

- il DGUE;
- il Contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta. Ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 del codice il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
  - a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
  - b) durata;
  - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.;
- il Modulo A.4, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa ausiliaria, con cui la medesima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dà il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- attesta ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel DGUE;

**Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.**

### **DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

**I raggruppamenti temporanei già costituiti debbono presentare altresì:**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero delle percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. (Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative).

**I consorzi ordinari o GEIE già costituiti debbono presentare altresì:**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero delle percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. (Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative)

**I raggruppamenti temporanei o coassicurazioni o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti debbono presentare altresì una dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:**

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale

con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del **Codice** conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati o in coassicurazione (Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative)

**Le reti dotate di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica debbono altresì presentare:**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. (Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative)

**Le reti dotate di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica debbono altresì presentare:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. (Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative)

**Le reti (con organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti) che partecipano nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo debbono altresì presentare:**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.(Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative)
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. (Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative)

### **Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice**

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione integrative al DGUE (Mod A.4 - Dichiarazioni consorziate ausiliarie) resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

### **DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 N. 14**

Nel Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento o coassicurazione non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **14.5 – OBBLIGO ASSUNZIONE GIOVANI E DONNE**

Il concorrente deve presentare, debitamente compilato e sottoscritto, il **Modulo A.5 Obbligo assunzione giovani e donne**.

La dichiarazione deve essere presentata da ogni concorrente.

Inoltre:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ogni singolo operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio.

**Trattandosi di dichiarazione di impegno costituente parte integrante dell'offerta, l'omessa o ambigua manifestazione di tale impegno non sarà sanabile con il soccorso istruttorio**

### **14.6 – Modulo A.6 Dichiarazione impegno coassicurazione**

Da compilare, firmare digitalmente e inserire nell'apposito spazio, in caso di coassicurazione.

### **14.7 – PATTO DI INTEGRITÀ**

Ogni concorrente dovrà obbligatoriamente sottoscrivere per accettazione il “Patto di integrità” di cui all'art. 1 comma 17 della L. 190/2012.

I concorrenti dovranno:

- *Scaricare sul proprio pc il documento “**Patto di integrità**”;*
- *Firmare digitalmente il documento;*
- *Inserire nel sistema il documento firmato digitalmente nell'apposito spazio “Patto di integrità”.*

### **14.8 - COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO REDATTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE (PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO OLTRE 50 DIPENDENTI)**

Copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'art. 46, del d. lgs. 198/2006, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Tale documento ed i suoi eventuali allegati dovranno essere prodotti in pdf e firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

La mancata produzione del rapporto sulla situazione del personale e delle relative attestazioni di trasmissione può essere oggetto di soccorso istruttorio solo ove si dimostri, con data certa, che lo stesso è stato predisposto prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

#### **14.9 – CAUZIONE PROVVISORIA**

Vedi paragrafo 10 del presente disciplinare

#### **14.10 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC**

Non previsto vedi paragrafo 11 del presente disciplinare

### **ART. 15 OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI)**

#### **15.1 - MODELLO OFFERTA TECNICA**

L'offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente l'allegato **B.1 – Modello di offerta tecnica**.

Per ciascun lotto l'offerta tecnica dovrà essere proposta nel modo di seguito riportato:

- dichiarando l'accettazione integrale delle condizioni di copertura del capitolato speciale relativo al lotto d'interesse senza la proposizione di alcuna variante

**oppure in alternativa**

- la dichiarazione di accettazione con l'indicazione delle varianti redatte utilizzando preferibilmente l'Allegato **B.1 – Modello di offerta tecnica**.

Non saranno ammesse varianti differenti rispetto a quelle previste dal modello di offerta tecnica. L'operatore economico potrà in ogni caso segnalare eventuali precisazioni non aventi carattere di modifiche del capitolato.

L'offerta deve essere firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 14.1

#### **15.2. – DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA DELLE TUTELE**

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'Art. 3, è invitato ad inserire la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

#### **15.3 – CONTRATTO DI AVVALIMENTO**

In caso di avvalimento premiale l'operatore economico inserisce il contratto di avvalimento.

### **ART. 16 OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI)**

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione economica nella PAD secondo le seguenti modalità:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- Scaricare sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- Inserire nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 14.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Percentuale di ribasso espressa con due cifre decimali applicata sull'importo a base d'asta Annuo lordo posto a base di gara per ciascun lotto e precisamente:

N. Lotto	Oggetto del lotto	Importo Base d'asta Annuo €
1	RCT/O	15.000,00
2	RC PATRIMONIALE	8.000,00
3	RCA LM	16.000,00
4	KASKO	1.200,00
5	INCENDIO	30.000,00
6	FURTO	2.000,00
7	ELETTRONICA	2.000,00
8	INFORTUNI	1.500,00
9	TUTELA LEGALE	6.500,00

- b) Gli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) I costi della manodopera. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o espresse in modo indeterminato o incompleto.

#### **ART. 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### **17.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO**

**Massimo 70 punti, così attribuiti:**

Essendo consentite unicamente varianti tecniche migliorative al capitolato, i punteggi verranno assegnati con le seguenti modalità:

- nel caso di offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura previste dal Capitolato, quindi in assenza di varianti tecniche migliorative, all'impresa verranno attribuiti 0 (zero) punti;
- nel caso di offerte condizionate quindi con richiesta di applicazione di varianti migliorative alle condizioni di copertura, il punteggio sarà calcolato mediante l'addizione dei punteggi attribuiti alle singole varianti offerte tra quelle previste dalla Stazione Appaltante indicate nei Documenti "Criteri di attribuzione punteggio" di ciascun Lotto che qui si intendono integralmente riportati.

Non sono ammesse varianti peggiorative.

Si precisa che non saranno accettate e quindi valutate in termini di punteggio, le varianti migliorative diverse da quelle tassativamente contemplate nelle tabelle previste dalla Stazione Appaltante.

Il punteggio per l'offerta tecnica sarà assegnato manualmente dalla Commissione giudicatrice.

Una volta calcolati i punteggi complessivi per le offerte tecniche di ciascun concorrente, la Commissione provvederà ad inserirli sul portale telematico.

### **17.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

**Massimo 30 punti**

L'operatore economico dovrà indicare nell'offerta economica la percentuale di ribasso espressa con due cifre decimali, applicata all'importo annuo lordo posto a base di gara per ciascun lotto. Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al costo indicato quale base di gara. In caso di importo pari o superiore rispetto al premio posto a base di gara o di sua mancata indicazione, l'offerta sarà esclusa dalla gara.

Verranno attribuiti 30 punti all'Impresa assicuratrice che ha offerto il massimo ribasso, alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula (interpolazione lineare):

$$P_i = P_{max} * R_i / R_{max}$$

Dove:

- $P_{max}$  = punteggio economico massimo
- $R_i$  = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo

- $R_{max}$  = ribasso massimo offerto dai concorrenti
- $P_i$  = Punteggio assegnato al concorrente  $i$ -esimo

Il servizio sarà aggiudicato all'impresa che, per ciascun lotto singolarmente considerato, avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo.

### **17.3 - METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI**

I servizi assicurativi oggetto della presente gara saranno aggiudicati per singolo lotto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 36/2023 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sommando il punteggio relativo all'offerta tecnica e il punteggio relativo all'offerta economica, relativo al lotto per cui si concorre, come sopra specificato.

La commissione valuterà le offerte tecniche ed economiche e procederà all'assegnazione dei punteggi applicando i criteri e le formule indicate nei precedenti articoli, che corrispondono anche a sub-criteri ai sensi dell'articolo 108 comma 7 del decreto legislativo 36/2023.

Il punteggio relativo all'offerta economica viene calcolato in automatico dal sistema START.

L'offerta, pena esclusione, dovrà tassativamente riguardare un intero lotto. Offerte parziali per singolo lotto non saranno prese in considerazione.

L'aggiudicazione avverrà distintamente per ciascun lotto.

È prevista la possibilità di aggiudicazione separata.

## **ART. 18 COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del **Codice**. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

## **ART. 19 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima seduta telematica ha luogo il giorno **26/05/2026 alle ore 09:00**. Eventuali variazioni di data verranno comunicate tramite la funzione Comunicazioni di START.

Il link per la partecipazione on-line alla sessione verrà trasmesso, prima dell'inizio della seduta, all'indirizzo e-mail indicato dagli operatori economici in sede di registrazione al portale START

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del **Codice** in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

#### **ART. 20 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il Seggio di gara, in seduta pubblica, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c. attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

#### **ART. 21 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione, in seduta pubblica, procede all'apertura delle offerte presentate.

La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La Commissione, in seduta pubblica (in data ed ora che saranno comunicate ai concorrenti tramite la PAD), inserisce i punteggi tecnici e comunica ai concorrenti:

- a. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e nel Capitolato, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 (sette) giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3..

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando non abbia previsto espressamente tale possibilità.

## **ART. 22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

L'Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che evidenziano uno scostamento rispetto al corrispettivo stimato e posto a base di gara tale da apparire non in linea con le condizioni del mercato di riferimento.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che appaia anormalmente bassa anche in base ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi a sua discrezione della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **ART. 23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

E' sottoposto alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione il concorrente risultato primo in graduatoria.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Ai sensi dell'art. 18 comma 3 del Codice, il contratto è stipulato dal Comune di Montalcino non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, e comunque ai sensi dell'art. 18 comma 2, entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del **Codice**.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante,

L'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipulazione del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del **Codice**.

L'affidatario comunica all'Ente, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023, i contratti saranno stipulati, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del **Codice**.

#### **ART. 24 CLAUSOLA BROKER**

Per l'effettuazione della presente procedura e per la stipulazione e gestione delle polizze la Stazione appaltante si avvale del Broker Grifo Insurance Brokers S.p.A. con sede in Perugia, Via Angeloni n. 80

In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, a esclusivo carico della Compagnia Assicurativa, le provvigioni nella misura del 6% sulla polizza R.C. Auto e del 10% su tutte le altre polizze.

La remunerazione del Broker non potrà rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente.

#### **ART. 25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500

a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **ART. 26 CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante reperibile al seguente indirizzo:

<https://www.provincia.siena.it/amministrazione/statuto-e-regolamenti/regolamenti-interni>

e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO reperibile sul sito della Provincia di Siena nella sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

## **ART. 27 ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD START a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate.

La disponibilità dei documenti è garantita attraverso la pagina "Accesso agli atti" presente nel menu di secondo livello e comunicata agli interessati contestualmente alla Comunicazione di aggiudicazione definitiva.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

## **ART. 28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale Amministrativo della Regione

## ART. 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (**Codice** in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "**Regolamento**").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal **Codice**, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

**Titolare** del trattamento dei dati Provincia di Siena. **Responsabile interno** del trattamento dei dati è il Segretario della Provincia di Siena. **Responsabile esterno** del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana. **Incaricati** del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101). I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

#### **ART. 30 CLAUSOLE FINALI**

Per quanto non specificamente disciplinato dal presente avviso, si applicano le disposizioni del **Codice**.

Il Responsabile della procedura di gara  
Dott. Filippo Pacini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 modificato dal D. Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*